

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1363-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta dell'8 novembre 1973

(V. Stampato n. 1253)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 12 novembre 1973

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'extradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1974

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Si tratta invero di principi giuridici affermati nel campo internazionale e già applicati in altre convenzioni multilaterali o bilaterali.

La presente Convenzione garantisce la piena reciproca parificazione dei cittadini dell'Italia e del Libano avanti alle Autorità giudiziarie senza che alcun limite o imposizione possano essere previsti in ragione della loro qualità di stranieri.

Tale principio ispira le norme relative alla assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale in genere e in particolare per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e dei lodi arbitrari. Sono consacrate nella Convenzione le norme da applicarsi per ottenere che le sentenze straniere siano esecutive.

Il Titolo III tratta della materia penale ed in particolare dell'extradizione che è regolata da apposite norme. In esse sono confermati vari principi giuridici già affermati nel campo internazionale e la maggior parte dei quali sono già contenuti nella Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa firmata e ratificata dall'Italia:

non è ammessa l'extradizione del cittadino; essa è concessa per le condanne editali superiori a un anno e per le condanne inflitte superiori ai 6 mesi; non è ammessa per reati politici o inerenti al servizio militare, alle leggi doganali, cambiarie e di imposte.

Sono stabiliti i casi in cui l'extradizione sarà rifiutata e cioè:

- 1) se il reato è stato commesso nello Stato richiesto;
- 2) se il reato è stato definitivamente giudicato in quest'ultimo;
- 3) se si è verificata prescrizione della azione o della pena;
- 4) se il reato è stato commesso fuori del territorio dello Stato richiedente da uno straniero a quest'ultimo e la legislazione dello Stato richiesto non autorizza la persecuzione del reato stesso fuori del suo territorio se commesso da uno straniero.

La 3^a Commissione unanime mi ha incaricato di chiedere all'Assemblea il voto favorevole al disegno di legge n. 1363.

CASSIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale ed al-

l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'extradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 47 della Convenzione stessa.